

PROJECT SPEEDLINE

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Il presente documento riporta una descrizione sintetica di taluni termini e condizioni del contratto di compravendita (il "Contratto") sottoscritto in data 24 maggio 2023 tra Ronal Italia S.r.l. ("Ronal Italia"), in qualità di venditore, Callista Asset Management 20 GmbH ("Callista"), in qualità di acquirente, e con la partecipazione di Ronal AG ("Ronal"), avente a oggetto l'impegno di Ronal Italia a vendere, e l'impegno di Callista ad acquistare, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive, l'intero capitale sociale di Speedline S.r.l. (rispettivamente, "Speedline" e l'"Operazione") e, in particolare, quei termini e condizioni che assumono rilevanza con riferimento a (i) le relazioni industriali di Speedline con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori impiegati presso Speedline, nonché (ii) le prospettive di continuità aziendale di quest'ultima.

*** * ***



(i) **Perimetro oggetto di cessione:** l'obiettivo perseguito mediante l'Operazione è realizzare la cessione dell'intero capitale sociale di Speedline in una prospettiva di continuità aziendale, in esecuzione di quanto previsto nell'accordo sindacale del 9 giugno 2022, con particolare riferimento a (a) i rapporti commerciali intrattenuti da Speedline con i c.d. "premium brands" e, in particolare, con Ferrari, Maserati, Jaguar, Lamborghini, Aston Martin e McLaren – per i quali Speedline produce, su commissione, ruote di alluminio pressofuso – nonché (b) i marchi, di proprietà di Ronal, "Speedline" e "Speedline Corse", e le attrezzature, macchinari, impianti, immobilizzazioni necessari per tali produzioni;

(ii) **Capitale circolante e doti:** in aggiunta a quanto previsto dall'accordo sindacale del 9 giugno 2022, il Contratto prevede altresì che (a) Speedline sia dotata di un adeguato livello di capitale circolante (in termini, tra l'altro, di inventario e crediti), funzionale al recupero dell'equilibrio economico e finanziario di Speedline e al ripristino della redditività del business; e (b) quale "dote" che Ronal Italia (e, per essa, il gruppo Ronal) metterà a disposizione di Callista, Ronal Italia dovrà versare a Speedline un importo per cassa, destinata a coprire, su base forfettaria e *in via tantum*, (i) i costi necessari per dare esecuzione all'accordo in corso di definizione con le organizzazioni sindacali e (ii) gli investimenti per il rilancio della Società;

(iii) **Numero minimo di dipendenti garantiti:** il Contratto prevede che Callista si impegni a garantire l'occupazione di un numero minimo di almeno 225 dipendenti di Speedline calcolati sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno (c.d. *full-time equivalent*);

(iv) **Impegni di non concorrenza:** il Contratto prevede taluni impegni di non concorrenza – aventi una durata di 5 anni – in capo a:

- a) Ronal Italia e, in particolare, l'impegno a non svolgere, direttamente e/o indirettamente, (1) attività di produzione in favore dei c.d. "premium brands" Ferrari, Maserati, Lamborghini, Aston Martin, McLaren e Jaguar, e successiva vendita agli stessi, di ruote di alluminio pressofuso; (2) attività di produzione in favore del brand Maserati, e successiva vendita allo stesso, di ruote forgiate; (3) attività di produzione e successiva vendita (anche nel mercato *post vendita* (c.d. *aftermarket*) e nel mercato c.d. *motorport*) delle ruote di cui ai precedenti numeri 1) e 2) *supra* recanti i marchi "Speedline" o

All 3



"Speedline Corse";

- b) Callista e Speedline e, in particolare, l'impegno a non svolgere, direttamente e/o indirettamente, (1) attività di produzione in favore di talune controparti commerciali indicate nel Contratto, e successiva vendita alle stesse, di ruote di alluminio pressofuso; (2) attività di produzione in favore dei c.d. "premium brands" (con l'eccezione di Maserati) e delle controparti commerciali indicate al precedente numero 1) *supra*, e successiva vendita alle stesse, di ruote forgiate;

(v) **Supporto finanziario e altri impegni di Callista successivi al Closing:** il Contratto prevede taluni impegni di Callista successivi al perfezionamento dell'Operazione (il "Closing"), tra cui, *inter alia*, l'impegno dell'acquirente a:

- a) fare in modo che Speedline adempia agli obblighi derivanti dal nuovo accordo con le organizzazioni sindacali (ivi incluso l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali minimi ivi concordati); e
- b) fare ogni ragionevole sforzo affinché (1) siano poste in essere le azioni necessarie per rilanciare e sviluppare la produzione aziendale; e, per un periodo di due anni dal Closing, (2) Speedline mantenga un equilibrio economico finanziario tale da evitare di essere sottoposta a procedure di insolvenza, concordato preventivo e/o liquidazione giudiziale;


(vi) **Condizioni sospensive:** il Contratto prevede talune condizioni sospensive all'obbligo delle parti di procedere al Closing e, in particolare:

- a) la sottoscrizione di un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali – attualmente in corso di definizione – che formalizzi, da un lato, il livello occupazionale minimo garantito da Speedline a esito del suo trasferimento a Callista e, dall'altro lato, i termini e le condizioni per l'attivazione di misure di ammortizzazione sociale (ivi inclusa la cassa integrazione guadagni straordinaria), nonché misure di incentivo all'esodo a sostegno e beneficio di quei dipendenti per i quali non sarà garantita l'occupazione; e
- b) la scissione del ramo di azienda in favore di una società di nuova costituzione (la "Società Beneficiaria"), ramo costituito da taluni elementi patrimoniali attivi – ivi incluse le proprietà immobiliari, gli impianti e i macchinari – e passivi nonché taluni rapporti giuridici di Speedline, non correlati al perimetro di *asset* oggetto di cessione;

(vii) **Accordi da sottoscrivere al Closing:** il Contratto prevede che, al Closing, le Parti stipulino i seguenti accordi:

- a) **contratti di cessione dei marchi "Speedline" e "Speedline Corse":** un contratto di cessione dei marchi, di proprietà di Ronal, "Speedline" e "Speedline Corse", tra Ronal, in qualità di venditore, e Speedline, in qualità di acquirente, in forza del quale Speedline diverrà titolare dei predetti marchi;
- b) **contratto di locazione di immobili:** un contratto di locazione degli immobili inclusi nel ramo in favore della Società Beneficiaria, avente una durata

di nove anni, con rinnovo automatico per ulteriori periodi di nove anni, salva la facoltà delle parti di recedere mediante preavviso scritto prima della scadenza di ciascun periodo novennale, fermo restando che, per i primi due anni di durata del contratto, Speedline non dovrà versare alla Società Beneficiaria il canone di locazione;



c) contratto quadro di servizi transitori: un contratto quadro di servizi transitori (c.d. *temporary framework service agreement*) per disciplinare i termini e condizioni di servizi reciproci. In particolare, è previsto che:

1) talune società appartenenti al gruppo Ronal prestino in favore di Speedline i seguenti servizi: (i) servizi di produzione meccanica di ruote forgiate a marchio Maserati; (ii) servizi di laboratorio per le ruote e i prodotti del gruppo Ronal (c.d. *quality laboratory services*); (iii) servizi commerciali (e.g. relazioni commerciali con i clienti, gestione commerciale di ordini esistenti); (iv) servizi di *project manager* tecnico e progettista di ruote; (v) servizi IT; (vi) fornitura di stampi (*moulds*) e attrezzature di formatura a flusso (*flow-forming*); (vii) fornitura di pezzi grezzi (*blanks*) per la produzione da parte di Speedline di ruote forgiate a marchio Maserati;

2) Speedline presti in favore di talune società appartenenti al gruppo Ronal i seguenti servizi: (i) fornitura di ruote c.d. "*all-time demand*"; (ii) servizi di verniciatura ruote; (iii) servizi di laboratorio per le ruote e i prodotti del gruppo Ronal (c.d. *quality laboratory services*); (iv) servizi IT; (v) vendita e distribuzione di taluni prodotti – stoccati presso l'impianto produttivo di Speedline e non ancora rilocati negli impianti di altre società del gruppo Ronal – sulla base di ordini effettuati prima della data del Closing da parte di controparti commerciali diverse dai c.d. "*premium brands*".

Da un lato, tale contratto assicura continuità nella prestazione di servizi e fornitura di prodotti tra le parti nel periodo di transizione successivo al perfezionamento dell'Operazione (e, pertanto, a esito dell'uscita di Speedline dal gruppo Ronal) e, dall'altro lato, garantirà un flusso di cassa in favore di Speedline derivante dal corrispettivo per i servizi prestatati e/o i prodotti forniti in favore delle società appartenenti al gruppo Ronal.

